



ISTITUTO COMPRENSIVO
"Marchese Lapo Niccolini" – Ponsacco (PI)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Regolamento interno di Istituto

- PREMESSA

La scuola è il luogo dove l'alunno attua un proprio diritto-dovere sancito dalla Costituzione Italiana.

Le componenti della scuola sono tenute a salvaguardare tale principio fondamentale ed a fornire all'alunno quelle forze culturali e morali atte alla sua formazione umana e civile. Gli alunni, da parte loro, dovranno osservare le norme necessarie per realizzare una serena e democratica convivenza, nella libertà concessa ad ognuno dal rispetto di quella degli altri.

La scuola favorisce la partecipazione dei genitori e delle famiglie sia nelle forme previste dalla normativa sia in ogni altro modo che le consenta di configurarsi come centro di promozione e di formazione civile e culturale per l'intera collettività.

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi Istituzionali e Collegiali della Scuola sono i seguenti:

- a) Il Dirigente scolastico
- b) Il Collegio dei Docenti
- c) I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
- d) Il Consiglio di Istituto
- e) La Giunta Esecutiva
- f) Il Comitato per la valutazione del servizio docenti neo-assunti e per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo
- g) Il Consiglio di Garanzia

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. In via straordinaria, in caso di urgenza, gli Organi Collegiali possono essere convocati, per mezzo di fonogramma, anche con un preavviso più breve.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, nel rispetto dei ruoli specifici.

Art. 2 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La convocazione del Consiglio di Istituto viene disposta dal Presidente, d'intesa con la Giunta Esecutiva, e può avvenire in seduta ordinaria o straordinaria.

In seduta ordinaria, quando si debba deliberare sulle materie di cui all'art. 10 comma 3 del D.L. 297/94.

In seduta straordinaria, a richiesta scritta e con indicazione degli argomenti da trattare:

- o di almeno 6 consiglieri,
- o della Giunta Esecutiva;
- o di almeno un terzo del Collegio dei Docenti Unitario dell'Istituto;
- o del Comitato dei Genitori dell'Istituto;
- o di almeno 50 genitori dell'Istituto;
- o di almeno un terzo del personale non docente in servizio nell'Istituto;
- o di un Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione dell'Istituto.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.

La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Il verbale deve essere depositato in Presidenza e l'estratto degli atti conclusivi e delle relative deliberazioni sarà pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

L'O.d.G. del Consiglio d'Istituto è predisposto dal Presidente, quello della Giunta Esecutiva dal Dirigente scolastico.

A inizio di seduta qualunque membro può proporre punti all'O.d.G. dopo l'ultimo, la cui discussione deve comunque essere oggetto di accettazione, tramite votazione, da parte della maggioranza dei presenti.

La seduta è valida qualora sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale quello del Presidente. Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione del Consiglio.

I membri del Consiglio di Istituto possono accedere liberamente agli Uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni relative agli argomenti in discussione nelle riunioni del Consiglio, possono richiedere copia degli atti relativi alle materie di competenza del C.d.I. ed avere inoltre a disposizione tutte le leggi, le Circolari e i dati statistici che la Segreteria custodisce.

Il consigliere che si assenta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto.

Art.3 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Art.4 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportati al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente.

Art. 5 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art.2 del D.P.R. 31/5/1974, N.416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'Istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso o della fotocopia dell'intero verbale autenticata dal Dirigente scolastico. In ogni caso viene fatto salvo il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 416/74: "Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni riguardanti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato."

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

Per tutti gli altri atti cui è consentito l'accesso da parte dei membri del C.d.I. e da quant'altri interessati vale quanto previsto dalla Legge 7/8/90 n.241, sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione.

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 c. 1, lett. h del Decreto Lg.vo n° 196 del 30/06/2003, tutti i membri del Consiglio di Istituto sono designati quali incaricati del trattamento dei dati personali indicati nella nomina relativa; sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal Decreto Leg.vo citato e devono mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nel corso dell'incarico anche quando sia venuto meno l'incarico stesso.

Art.7 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto, nel rispetto degli ambiti di autonomia di ciascun organo collegiale, si pone come strumento di promozione e di coordinamento per:

- assecondare iniziative di aggiornamento culturale e professionale del personale docente, non docente e dei genitori;
- favorire l'attuazione di attività integrative, di ricerca e sperimentazione per alunni e docenti;
- agevolare il processo di inserimento e di integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni stranieri e di quelli che si trovino in situazione di svantaggio;
- consentire ed incoraggiare ogni iniziativa (corsi, incontri, assemblee, ...) utile a rendere più consapevoli operatori scolastici, genitori, altri operatori sociali, delle problematiche della nostra società in vista di un migliore trattamento degli alunni, così a casa come a scuola.

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante su proposta della Giunta, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del Regolamento Interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 297/94;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, seguendo le indicazioni di cui all'art. n° 33 del Decreto Interministeriale n° 44/2001;

- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Inoltre, il Consiglio di Istituto:

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi/sezioni e definisce le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatte salve, comunque, le competenze del Collegio dei docenti (art. 128 del decr. Leg.vo n° 297/94);
- approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti (L.107 Art.1 c.12):
- approva i documenti contabili dell'Istituzione scolastica a norma del Decreto Interministeriale n.44/2001
- interviene nell'attività negoziale dell'Istituto secondo quanto previsto dall'art.33 del Decreto Interministeriale n.44/2001
- approva i viaggi e le visite di istruzione per tutti gli alunni dell'Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in specifico:
D.M. 295/1999
C.M. n. 291/1992
C.M. n. 623/1996
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02
Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61
Regolamento interno di Istituto per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione.

Art. 8 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico che ha la funzione di convocarla e di predisporre l'ordine del giorno. La Giunta esecutiva prepara, per la successiva approvazione da parte del C.d.I la relazione al programma annuale e al conto consuntivo, cura l'esecuzione delle delibere del C.d.I. e ne prepara i lavori, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

La convocazione della Giunta esecutiva avviene secondo le modalità previste dall'art.1. L'avviso deve contenere la data, l'ora e l'O.d.G. della seduta convocata.

Il Direttore dei Servizi Amministrativi redige verbale della seduta su apposito registro a pagine numerate e timbrate, indicando l'ora di inizio e quella di chiusura, i nominativi dei presenti, l'ordine del giorno, le decisioni finali ed eventuali dichiarazioni la cui verbalizzazione sia espressamente richiesta dai membri della Giunta.

La raccolta dei verbali della Giunta esecutiva deve essere costantemente a disposizione dei Membri del C.d.I. e della Giunta stessa.

Per la validità delle riunioni della G.E. è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti perché l'organo possa emettere valide determinazioni.

Art. 9 - CONSIGLIO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998, modificato e integrato dal DPR 235/2007, è istituito il Consiglio di Garanzia interno che è tenuto a rispondere ad eventuali ricorsi avverso sanzioni disciplinari inflitte agli studenti. Funziona secondo quanto previsto all'art.18 del presente Regolamento (provvedimenti disciplinari).

Art. 10 - IL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE

Il Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I Grado), di Interclasse (nella Scuola Primaria) e di Intersezione (nella Scuola dell'Infanzia) è convocato dal Dirigente scolastico, per quanto possibile nel rispetto del piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni. I suddetti Consigli possono essere convocati anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri componenti, escluso dal computo il Presidente.

Il Consiglio di Classe si riunisce di regola, una volta al mese ed è presieduto dal Dirigente scolastico, su sua delega, scritta o verbale, dal Coordinatore di classe; i Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono di regola ogni due mesi e sono presieduti secondo le modalità del Consiglio di classe.

Le suddette riunioni devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art.1 e coordinate con quelle di altri organi collegiali.

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4, terzultimo comma, del D.P.R. 31.5.1974 N. 416, almeno una volta per trimestre o quadrimestre. Il Collegio dei Docenti si riunisce inoltre secondo le indicazioni del Piano annuale delle attività, approvato dallo stesso Collegio prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico e comunque ogniqualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio Docenti si applicano le disposizioni del precedente articolo 1.

Art.12 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI E VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Ai sensi della L.107/2015 Art.1 Commi 126-130 è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti e la valorizzazione del merito. Rimane in carica per tre anni. E' composto da:

- 1 Presidente (Dirigente scolastico)
- 3 docenti (di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto)
- 2 genitori
- 1membro esterno nominato Dall'Ufficio Scolastico Regionale

Il Comitato assume i seguenti compiti:

- individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (attribuzione bonus)
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente (composizione ristretta: DS + 3 docenti + docente tutor)
- valuta il servizio su richiesta dell'interessato (come previsto dal D.Lgs.297/94 art.448 e art.501)

La convocazione del Comitato spetta al Dirigente Scolastico, che lo presiede.

La convocazione viene pubblicata all'Albo on line e inviata ai membri tramite mail almeno cinque giorni prima.

Il Presidente affida ad uno dei componenti il compito di redigere sintetico verbale della seduta.

La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati e in carica (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con escussione di quelli degli astenuti; gli astenuti (così come eventuali schede bianche o nulle, nei casi di votazione a scrutinio segreto) sono quindi conteggiati nel quorum costitutivo ma non concorrono a determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone.

Il verbale può essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: *“Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato”*. Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute. Ciascun componente del Comitato ha diritto di prenderne visione.

Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate all’Albo on line della scuola per almeno 15gg (non sono soggette a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato).

Una volta conclusi i lavori del Comitato, il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito dell’Istituzione scolastica e ne fornisce copia ai membri della RSU d’istituto.

ART.13 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art.14 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo nello stesso giorno entro il 31 Ottobre di ogni anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

NORME SPECIFICHE SULLA SICUREZZA

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI, DELLE PALESTRE E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI DI AULA O COMUNQUE ASSEGNATI AL PLESSO – UTILIZZO DI INTERNET

Il funzionamento di aule speciali e dei laboratori (scientifico, informatico, ecc...) è affidato agli insegnanti responsabili nominati dal Collegio dei docenti e ai docenti che nell’orario settimanale usufruiscono di tali servizi con gli studenti.

Ogni plesso organizzerà un orario di utilizzo dei laboratori in modo che tutte le classi possano usufruirne; per il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di I° grado è previsto l'utilizzo anche da parte delle classi ospitate nella Scuola Primaria Mascagni.

L'uso avviene sotto la diretta responsabilità dei docenti utilizzatori, che sono tenuti alla salvaguardia dell'incolumità degli alunni e alla tutela del materiale. Sarà cura di ciascun insegnante abituare gli alunni a pulire e a riporre ordinatamente il materiale di volta in volta usato. In caso d'incuria, il Dirigente scolastico, anche su segnalazione dei Collaboratori e dei Coordinatori di plesso, è tenuto a vietare l'accesso e ad avvertire nella prima seduta successiva il Consiglio d'Istituto.

Al fine di pervenire alla individuazione delle responsabilità i docenti sono tenuti a predisporre un regolamento interno per l'utilizzazione degli strumenti presenti nei laboratori, nelle aule o comunque assegnati al plesso. A fronte di una constatazione di danneggiamenti agli arredi o alla strumentazione, l'insegnante avverte immediatamente il Coordinatore della scuola che è tenuto a comunicare l'accaduto al Dirigente scolastico, il quale può decidere di interrompere l'uso del laboratorio danneggiato fino a quando non sia stata appurata la responsabilità del danno.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I° Grado e la Scuola Primaria Mascagni si fa espresso richiamo a quanto contenuto nel "Documento disciplinare interno per l'utilizzo dei servizi di posta elettronica ed accesso ad internet" e nel documento "Politiche di uso per gli strumenti informatici, postazioni multimediali, laboratori e servizi di rete".

Le scuole dell'Istituto organizzano le attività di educazione psicomotoria, motoria, educazione fisica e sportiva a seconda delle disponibilità di spazi all'interno della scuola stessa o utilizzando strutture pubbliche e/o private.

In particolare le Scuole Primarie e dell'Infanzia utilizzano sia gli spazi interni, opportunamente predisposti, che le strutture pubbliche come la Palestra Comunale e private, a seconda dei progetti che vengono presentati dalle varie scuole all'inizio di ogni anno scolastico ed approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

La Scuola Secondaria di I° Grado e la Scuola Primaria Mascagni usufruiscono della Palestra Comunale secondo un orario che prevede la rotazione di tutte le classi delle due scuole.

Il Consiglio può autorizzare con propria deliberazione l'uso dei locali, gratuito o meno, secondo orari e calendari compatibili, anche da parte di altri istituti scolastici o per l'effettuazione di corsi o esercitazioni con finalità educative promosse dall'Ente locale proprietario, a condizione che vengano garantite e rispettate le necessarie condizioni igienico-sanitarie.

Art.16 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) INGRESSO

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a **trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (come previsto dal CCNL), il cui orario è affisso in ogni scuola.

Nella Scuola Secondaria di I° Grado e nelle Scuole Primarie l'ingresso in classe dei docenti è segnalato dal primo suono della campanella, l'ingresso degli alunni è segnalato dal secondo suono.

Nelle Scuole dell'Infanzia l'ingresso prevede un periodo di accoglienza di circa un'ora, durante il quale i bambini sono affidati al personale della scuola che provvede alla sorveglianza durante le prime attività di gioco libero, prima della formazione dei gruppi di lavoro.

b) DIVIETO DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI PER CONSEGNA MATERIALE DIMENTICATO A CASA

Al fine di responsabilizzare gli alunni nella cura del proprio materiale scolastico, non è permessa la consegna da parte di genitori o altre persone di oggetti scolastici (libri, cartelline, quaderni, scarpe da ginnastica, ecc...) dimenticati a casa dagli studenti, con conseguente interruzione delle lezioni. Si fa eccezione per occhiali ed eventuali necessità legate alla salute degli studenti.

c) RITARDI

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di entrata della propria scuola sono ammessi in classe con giustificazione scritta del genitore, che è tenuto ad accompagnare il proprio figlio all'interno dell'edificio scolastico. I ritardatari senza giustificazione sono invitati a portarla il giorno successivo.

I frequenti ritardi saranno segnalati dai Coordinatori delle varie scuole al Capo d'Istituto e ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, perché adottino i provvedimenti del caso. In specifico, se nell'arco di un mese vengono superati n.3 ritardi il genitore sarà convocato in Presidenza.

d) USCITE ANTICIPATE

Qualora, per comprovati motivi, gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, è necessario che i genitori facciano apposita richiesta al Dirigente scolastico o all'insegnante Coordinatore della scuola di appartenenza, e li ritirino personalmente o attraverso persona/e delegata/e per scritto, trattandosi di minorenni (il genitore produrrà su apposito modello richiesta scritta con allegata copia documento di identità); non sarà permessa l'uscita anticipata con persona/e diversa/e da quella/e delegata/e dal genitore; in caso di **grave** emergenza il genitore può indicare un'altra persona tramite delega temporanea scritta o telefonica.

Va ricordato che nelle scuole in cui è attivo il servizio mensa, l'orario delle attività didattiche è comprensivo dell'ora dedicata al pasto, per cui è necessario richiedere il permesso di uscita anticipata anche per gli studenti che non intendano avvalersi del servizio mensa.

e) PRESENZA

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I° Grado la frequenza degli alunni è obbligatoria. Oltre che alle lezioni, gli alunni sono tenuti a seguire le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc...) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici e che non comportino spese aggiuntive per le famiglie.

f) ASSENZE

Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando esse si protraggono per oltre 5 giorni (art.42 del DPR 1518/67 "*L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal medico scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza*").

Pertanto se l'alunno rientra dopo un'assenza per malattia al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Le assenze per malattia di minore durata vanno giustificate con motivazione scritta dal genitore secondo le seguenti modalità:

- Su apposito modello o in carta libera per la Scuola dell'Infanzia
- Su apposito libretto consegnato dalla Segreteria e firmato da un genitore per la Scuola Secondaria di I° Grado e per le Scuole Primarie

Le assenze per motivi diversi da quelli di salute superiori a 5 giorni saranno giustificate dal genitore con una autocertificazione ai sensi del DPR 20/10/98 n.403.

Per la Scuola Secondaria di I° Grado:

Gli insegnanti della 1^ ora devono registrare sul registro di classe assenze e giustificazioni. In caso di mancata consegna delle giustificazioni:

- la 1^ volta segnalare sul registro
- la 2^ volta segnalare sul registro
- la 3^ volta invitare telefonicamente e per scritto i genitori a giustificare personalmente l'assenza ed avvisare il Dirigente scolastico

Si ricorda che per la Scuola Secondaria di I° Grado il D.gs.59/2004, il DPR 122/2009 e la CM n. 20 del 04/03/2011 prevedono un monte orario obbligatorio (3/4 dell'orario annuale) di frequenza per la validazione dell'anno scolastico. Se in sede di scrutinio finale l'anno scolastico non può essere validato per il numero delle assenze, **NON SI PROCEDE A SCRUTINIO.**

MONTE ORARIO OBBLIGATORIO NELLA SCUOLA SECONDARIA:

ORARIO SETTIMANALE	TOTALE SETTIMANE NELL'ANNO	TOTALE ORE EFFETTIVE DI LEZIONE	TOTALE ORE OBBLIGATORIE ANNUALI
30 ORE	33	990	742
36 ORE	33	1188	891

DEROGHE AL MONTE ORARIO OBBLIGATORIO:

Nella C.M. 20/2011, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Ai suddetti motivi il Collegio dei docenti del 3 giugno 2011 ha aggiunto i seguenti:

- situazioni socio-familiari particolarmente disagiate per alunni le cui famiglie sono seguite dal servizio socio-sanitario;
- iscrizione ad anno scolastico iniziato per studenti stranieri che provengono da altri Paesi;
- importanti motivi familiari per i quali sia stata presentata preventivamente autocertificazione e informata la Dirigente tramite colloquio.

NORMA SPECIFICA PER LE ASSENZE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

I docenti sono tenuti a comunicare alla Segreteria i casi di mancata frequenza. La segreteria alunni procederà direttamente al depennamento dagli elenchi dei frequentanti di quegli alunni che sono rimasti assenti per 30 gg. Continuativi senza motivazioni valide e documentate.

g) INTERVALLO

- Nelle Scuole Secondarie e Primarie è previsto un periodo di intervallo di solito al termine della seconda ora di lezione e di durata non inferiore a 10 minuti. Il personale docente che ha effettuato l'attività didattica nella classe fino all'inizio dell'intervallo, è tenuto, durante quest'ultimo, a vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Sempre ai fini della sorveglianza, di norma, durante l'intervallo, gli alunni rimangono in classe; può essere tuttavia previsto che gli insegnanti, singolarmente e a seconda delle circostanze, possano organizzare l'intervallo fuori dall'aula e nel cortile, predisponendo tutte le necessarie misure di sicurezza intese a garantire l'incolumità fisica degli alunni.

In particolare:

- E' vietato salire o scendere le scale per recarsi al piano superiore o inferiore se non autorizzati dagli insegnanti
- L'utilizzo della macchina distributrice di bevande, là dove presente, è subordinato al permesso del docente

- E' opportuno effettuare soste limitate per il tempo necessario ai bagni
- Al suono della campanella finisce la ricreazione e tutti gli alunni devono recarsi in classe
- Nelle Scuole dell'Infanzia, il primo periodo di accoglienza nella scuola prevede l'inserimento corretto nel contesto scolastico con il momento del distacco dal genitore, il momento dell'incontro con i coetanei, il primo momento di gioco libero e la prima formazione dei gruppi di lavoro. Valgono naturalmente le norme di sicurezza già esposte per i momenti di gioco libero.

h) CAMBIO INSEGNANTI NELLE CLASSI

Il cambio di classe deve svolgersi con la massima attenzione e tempestività, al fine di ridurre al minimo i tempi di assenza dei docenti dalle classi. In caso di ritardo nell'avvicendamento del docente subentrante, il docente cessante richiederà l'intervento di un collaboratore scolastico e si dirigerà sollecitamente nella classe di destinazione.

Nel caso in cui l'insegnante cessante fosse al termine dell'orario di lavoro o in pausa (ora libera), **ha l'obbligo di attendere l'arrivo del subentrante** trattenendosi nella classe affidatagli fino all'arrivo del docente subentrante; analogo comportamento è dovuto anche nel caso in cui il ritardo del subentrante avvenisse ad inizio di orario di servizio.

Durante il cambio di insegnanti gli alunni devono rimanere in classe.

i) MENSA

Nella fase di avvio del servizio di mensa, al mattino, il personale collaboratore scolastico raccoglie nelle classi il numero degli alunni fruitori del servizio e li comunica ai centri cottura indicati dall'Amministrazione Comunale tramite procedura informatica.

Prima dell'inizio della mensa, gli insegnanti dell'ultima ora antimeridiana sono tenuti a verificare che nessuno degli alunni obbligati si allontani dalla scuola **se non accompagnato da uno dei genitori o da altra persona conosciuta e autorizzata**. Ogni classe è dotata di un modello per la registrazione dei presenti all'ultima ora che viene consegnato al docente subentrante e in servizio a mensa.

In tutte le scuole i docenti e/o il personale incaricati della sorveglianza devono fare in modo che le modalità di accesso alla sala mensa e la distribuzione del cibo avvengano nel massimo ordine. Gli insegnanti sorveglieranno l'osservanza delle norme igieniche da parte degli alunni.

Durante la parte terminale del pasto e il periodo intercorrente fra questo e l'inizio dell'orario di lavoro pomeridiano gli alunni devono essere guidati a non alzarsi da tavola alla spicciolata ma rispettare i tempi differenziati di ognuno e aspettare che tutti i compagni del gruppo o della classe siano pronti.

l) INTERSCUOLA – DOPO MENSA

Nel periodo di tempo fra la consumazione del pasto e l'inizio delle lezioni pomeridiane gli insegnanti sorveglieranno la propria classe o gruppo ed organizzeranno attività ricreative e giochi utili, o attività in locali specifici (biblioteca, ecc...).

m) USCITA

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dalle varie scuole dovrà avvenire in maniera ordinata e sotto la sorveglianza e l'assistenza del personale docente e non docente di turno. In base alla dislocazione delle classi, al numero degli alunni e alla presenza o meno di scale, sarà stabilito e rispettato un ordine, al fine di non determinare un eccessivo affollamento in prossimità della porta di uscita. Per garantire la sorveglianza, gli insegnanti di turno all'ultima ora sono tenuti ad accompagnare i propri alunni fino al cancello o alla porta d'ingresso e il personale collaboratore scolastico provvede alla sorveglianza.

In caso di ritardo del genitore al momento dell'uscita, gli alunni non possono essere in nessun caso lasciati soli. Si avvisa la segreteria e si attua sorveglianza con il personale collaboratore scolastico fino all'arrivo del genitore, che dovrà essere contattato telefonicamente non appena ci si rende conto del ritardo. In caso di episodi non sporadici, il personale della scuola ne informerà il Capo di Istituto che provvederà alla convocazione dei genitori.

Non è prevista l'uscita da scuola, anche al termine delle lezioni, senza accompagnatore per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primarie.

Per questi due ordini di scuola, i docenti, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, sono tenuti all'accompagnamento fino al cancello degli alunni e la loro riconsegna ai genitori o a persona di età maggiorenne da questi delegata per scritto, ad esclusione di coloro che usufruiscono del servizio scuolabus che passano sotto la responsabilità dell'autista.

Per gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, analizzati gli artt.2047, 2048 e 147 del Codice Civile, considerato il dovere di vigilanza in senso non assoluto ma relativo ed inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, può essere prevista l'uscita autonoma da scuola al termine dell'orario scolastico **se autorizzata dal genitore**, al quale non può essere negato l'autonomo e sovrano esercizio della potestà genitoriale.

I genitori saranno chiamati ad effettuare una valutazione attenta del grado di responsabilità dei figli e del contesto in cui dovrebbe svolgersi lo spostamento autonomo dell'alunno (percorso scuola-casa), nonché una specifica autorizzazione al proprio figlio, affinché possa tornare a casa senza accompagnatore.

Precisazioni sull'uscita da scuola:

I genitori degli studenti della Scuola Secondaria possono scegliere al momento dell'iscrizione del proprio figlio alla Scuola secondaria:

- 1) Uscita con il genitore o con persona delegata (il genitore compila il modello per la delega)
- 2) Uscita con lo scuolabus
- 3) Uscita autonoma (il genitore autorizza il proprio figlio ad uscire da scuola e recarsi a casa da solo, tramite modello di analisi ambientale e attitudinale)

Al fine di garantire la maggiore sorveglianza possibile sugli alunni al termine delle lezioni, si invitano coloro che hanno optato per la modalità 1 (uscita con il genitore o delegato) ad aspettare il proprio figlio nel piazzale antistante la scuola in modo da rendersi visibile al personale scolastico al momento dell'uscita. I genitori che attendono al di fuori delle pertinenze della scuola l'arrivo del figlio, sono invitati a compilare il modello di uscita autonoma (da ritirare in segreteria), poiché la sorveglianza da parte della scuola può avvenire solo all'interno del cortile.

Per le uscite fuori orario scolastico rimangono vigenti le procedure finora adottate con la richiesta scritta sul libretto personale dell'alunno ed il ritiro dello stesso da parte del genitore o persona delegata.

n) SORVEGLIANZA IN CASO DI ASSENZA BREVE DEL PERSONALE DOCENTE NON SOSTITUITO CON SUPPLENZA

Si utilizzano a tal fine in ordine di priorità:

- Le eventuali ore di compresenza
- Le ore derivanti da progetti specifici
- Le ore di disposizione pagata (max 6 ore settimanali per docente)
- Ore a recupero
- Ore del docente di sostegno SOLO NELLA PROPRIA CLASSE
- Suddivisione degli alunni nelle altre classi SECONDO MODALITA' REGistrate IN OGNI REGOLAMENTO INTERNO DI PLESSO

Art.17 – NORME SPECIFICHE PER GLI ALUNNI

Premessa

Tutti coloro che operano nella scuola sono tenuti ad osservare un comportamento responsabile e corretto ed a partecipare costruttivamente alla vita ed all'attività scolastica. Al fine di garantire la libertà di ogni componente della scuola nel rispetto delle regole comuni, il presente regolamento definisce in modo chiaro e trasparente le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento ed il cui rispetto diviene indice di partecipazione consapevole e responsabile.

Tale partecipazione contribuisce a realizzare le finalità della scuola e gli obiettivi educativi e didattici individuati dal Collegio Docenti.

Le norme sono state elaborate in collaborazione tra le rappresentanze di tutte le componenti della scuola in modo che siano rispondenti agli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi.

Ogni componente della scuola (alunni, genitori, insegnanti, Dirigente, personale ausiliario ed amministrativo) è tenuto a conoscere il regolamento, a rispettarne le norme ed a collaborare, ciascuno secondo le proprie funzioni e competenze, alla realizzazione degli obiettivi previsti.

Il regolamento può essere modificato in base alle osservazioni ed ai suggerimenti degli operatori scolastici, dei genitori e degli alunni da presentare alla Giunta Esecutiva che provvederà ad una prima disamina ed alla eventuale presentazione al Consiglio per la delibera di competenza.

La Commissione che redatto il presente Regolamento ha tenuto presente l'esperienza dell'Istituto, le iniziative di altre scuole ed in particolare le indicazioni pedagogiche/operative del DPR n° 249 del giugno 1998, con le modifiche apportate dal DPR n° 235/2007, che rimane base e principio ispiratore del presente Regolamento.

A) DIRITTI

Gli alunni hanno diritto:

- 1) ad una formazione qualificata che valorizzi l'identità personale e sia aperta alla pluralità delle idee e delle culture
- 2) ad essere rispettati da tutto il personale
- 3) alla riservatezza della propria vita personale e scolastica
- 4) ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento
- 5) ad essere oggetto di un'attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno
- 6) ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande e chiedono chiarimenti
- 7) ad una valutazione trasparente, finalizzata ad attivare un processo di autovalutazione e a migliorare il proprio rendimento
- 8) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola: nello specifico gli alunni hanno la possibilità di formulare proposte attraverso il Consiglio Comunale Ragazzi
- 9) a richiedere colloqui individuali con gli insegnanti per problematiche relazionali o orientamento nella propria crescita culturale-formativa
- 10) ad essere ricevuti dal Dirigente scolastico per colloqui, chiarimenti o comunicazioni

B) DOVERI

Indicazioni generali:

- 1) rispettare puntualmente l'orario scolastico
- 2) frequentare regolarmente le lezioni, sia del mattino sia del pomeriggio
- 3) mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- 4) avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente
- 5) utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi
- 6) svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico sia in classe che a casa
- 7) avere sempre con sé tutto l'occorrente per le lezioni
- 8) far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola il giorno stesso della dettatura e farle controllare il giorno successivo all'insegnante della prima ora
- 9) Nella palestra è prescritto l'uso di scarpe apposite ad uso esclusivo della palestra ed un adeguato abbigliamento sportivo
- 10) Gli alunni sono responsabili delle proprie cose (la scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali mancanti o danneggiati)
- 11) Non si possono portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità
- 12) Gli alunni sono responsabili dei danni che cagionano all'edificio scolastico, alle suppellettili ed al materiale didattico

13) Non è consentito telefonare a casa per dimenticanze di materiali o firme per le uscite anticipate; si può telefonare solo in caso eccezionali (malessere ecc.). In nessun caso verranno interrotte le lezioni per consegnare materiale agli alunni.

14) Gli alunni non possono usare in modo improprio materiali non riconducibili a fini educativi e didattici (cellulari, video-games, ecc...)

USO DEL TELEFONO CELLULARE

Il cellulare, durante la permanenza a scuola, dovrà essere tenuto spento e nello zaino. Il suo uso sarà possibile solo in casi eccezionali e dopo aver richiesto autorizzazione al docente in servizio nella classe in quel momento.

N. B. Per le sanzioni in caso di uso non autorizzato vedere la tabella delle mancanze: A6 e B2

Prevenzione di comportamenti non idonei

- 1) L'Istituto provvederà ad informare in forma scritta le famiglie per sensibilizzare i genitori al giusto utilizzo dei cellulari, facendo richiami anche alla normativa vigente.
- 2) Saranno organizzati a scuola degli incontri con la Polizia Postale, i ragazzi e i genitori per evidenziare i rischi che ogni persona incorre se fa un uso sbagliato di questo strumento.
- 3) Il docente può decidere di far depositare sopra un banco i cellulari durante un compito o prova di verifica.

Si fa riferimento alla più recente normativa sull'uso dei telefoni cellulari e videotelefonati che comporta, in caso di uso improprio degli stessi, **anche sanzioni pecuniarie proporzionali alle conseguenze di tale uso nella scuola** (Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007).

La scuola non risponde in nessun caso di eventuali furti o danneggiamenti agli apparecchi.

Art. 18 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora lo studente si comporti in modo scorretto verso i compagni o gli operatori scolastici, dopo una diffida potrà essere oggetto anche di provvedimenti disciplinari, che saranno comunicati alla famiglia per iscritto e che seguiranno la procedura prevista dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Sono ritenute

MANCANZE MENO GRAVI

- a) frequenza non sempre regolare (frequenti assenze ingiustificate, frequenti ritardi o uscite anticipate ecc.), mancanza ai doveri scolastici
- b) interventi inopportuni durante le lezioni; interruzione del ritmo delle lezioni, offese personali e turpiloquio
- c) violazione dei regolamenti di laboratorio o della palestra; lancio di oggetti non contundenti ecc.
- d) utilizzo improprio di strutture ed attrezzature, senza provocare danni agli stessi, negligenza nella pulizia degli ambienti ecc.

MANCANZE GRAVI

- a) Mancanza di rispetto nei confronti di compagni, docenti e personale non docente (ricorso alla violenza all'interno di una discussione o atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini offensivi o lesivi della dignità altrui; discriminazione nei confronti di altre persone, atti che tendono ad emarginare altri studenti o falsificazione della firma dei genitori)
- b) Violazione delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute (lancio di oggetti contundenti; violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti delle aule attrezzate; introduzione nella scuola di oggetti pericolosi; infrazione al divieto di fumare nella scuola)

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari nei riguardi di studenti che si comportano in modo scorretto, verranno adottati i seguenti criteri: (vedi tabelle seguenti)

Sono da ritenersi mancanze gravi i comportamenti di quegli studenti che arrechino danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni della scuola.

In tal caso, oltre alla eventuale sanzione disciplinare, è previsto il rimborso in denaro, con i seguenti criteri:

1. Nel caso di dolo riconosciuto da parte di un singolo alunno, a questo viene richiesto il rimborso pari all'importo del bene danneggiato o l'importo della spesa per la riparazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare il/i responsabile/i, si provvederà a risarcire il danno facendo ricorso a quota da versare da parte degli alunni della classe o del piano dove è avvenuto il danno.

NOTA BENE

Nel caso in cui la mancanza grave preveda la sospensione con allontanamento dalle lezioni o con obbligo di frequenza si richiama la normativa vigente:

Secondo i principi contenuti nel D.P.R. 24-06-1998, n° 249 come modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n° 235, l'organo collegiale della scuola, competente all'erogazione delle sanzioni disciplinari è il Consiglio di Classe nella sua composizione naturale, cioè comprensivo della componente genitori (cfr: art. 5 d. lgs 16/04/1994, n° 297, secondo cui “fanno parte dell'organo anche i rappresentanti dei genitori, escludendosi tale componente dalla partecipazione nei Consigli di Classe relativi alle valutazioni periodiche e finali.)

In sede di Consiglio di Classe, chiamato a provvedere su questioni disciplinari, deve previamente essere invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (ex art. 4 co. 4) e, in funzione di ciò, deve ancor prima essergli formulata la contestazione basata su elementi concreti e precisi dai quali soltanto derivasi ogni elemento valutativo a fondamento del conseguente provvedimento sanzionatorio (ex comma 9 – ter stessa disposizione).

Di ciò sopra e delle dichiarazioni rese a discolpa (o meno) dall'alunno deve essere dato atto verbale.

MANCANZE MENO GRAVI

	MANCANZE MENO GRAVI			
	TIPO DI MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
A1	Frequenza non sempre regolare	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante coordinatore ; 2- convocazione dei genitori in presidenza; 3- in caso di non regolarizzazione della frequenza, segnalazione scritta agli organi di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico	1- coordinatore di classe; 2- dirigente scolastico; 3- dirigente scolastico	<i>Doveri dello Studente:</i> 1. <i>Rispettare puntualmente l'orario scolastico</i> 2. <i>Frequentare regolarmente le lezioni, sia del mattino sia del pomeriggio.</i>
A2	Mancanza ai doveri scolastici	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante interessato ; 2- assegnazione di compiti suppletivi nella disciplina in cui l'insegnante ha verificato l'inadempienza; 3- convocazione dei genitori in presidenza;	1- coordinatore di classe; 2- docente interessato 3- dirigente scolastico	<i>Esempio di Doveri Scolastici:</i> 1. <i>Svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico sia in classe che a casa</i> 2. <i>Avere sempre con sé tutto l'occorrente per le lezioni.</i>
A3	Negligenza nella pulizia degli ambienti	1- *richiamo verbale da parte dell'insegnante presente ; 2- *convocazione dell'alunno in presidenza; 3- *convocazione dei genitori in presidenza ; <i>* l'alunno viene chiamato alla pulizia ed al riordino del suo posto al termine della lezione.</i>	1- insegnante interessato; 2- dirigente scolastico; 3 – dirigente scolastico	<i>Per quanto riguarda la pulizia all'interno delle classi, ogni alunno risponde dello spazio intorno e sul suo banco. Per il resto dello spazio-aula sono responsabili tutti gli alunni.</i> <i>In caso di incuria degli spazi esterni gli alunni provvederanno alla pulizia con l'uso di materiali idonei e accompagnati dal personale collaboratore scolastico.</i>

	TIPO DI MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
A4	Interventi inopportuni durante le lezioni	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante interessato ; 2- convocazione degli alunni in presidenza;	1.insegnante interessato; 2.dirigente scolastico	<i>Mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente.</i>
A5	Interruzione del ritmo delle lezioni	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante interessato ; 2- convocazione degli alunni in presidenza;	1.insegnante interessato; 2.dirigente scolastico	
A6	Uso improprio di materiali non riconducibili a fini educativi e didattici (cellulari accesi e/o fuori dallo zaino, video-games ecc...)	1- confisca da parte dell'insegnante e riconsegna solo alla fine della giornata; 2- in caso di apparecchi elettronici: confisca da parte dell'insegnante, richiamo scritto alla famiglia con invito a presentarsi in presidenza la mattina successiva per la riconsegna ; 3- qualora vi sia resistenza a consegnare il materiale improprio: confisca come ai punti precedenti e accordo con la famiglia per un periodo in cui l'alunno non possa introdurre a scuola apparecchi elettronici.	1.insegnante interessato; 2.dirigente scolastico; 3.dirigente scolastico	<i>Gli alunni non possono usare in modo improprio materiali non riconducibili a fini educativi e didattici (cellulari, video-games, ecc...) Il cellulare, durante le permanenza a scuola, dovrà essere spento e nello zaino. Il suo uso sarà possibile solo in casi eccezionali e dopo aver richiesto autorizzazione al docente in servizio in quel momento. L'uso non autorizzato del cellulare comporterà il sequestro temporaneo dello stesso, che sarà riconsegnato, dal personale della scuola, solo ai genitori dell'alunno. Si fa riferimento alla più recente normativa sull'uso dei telefoni cellulari e videotelefonati che comporta, in caso di uso improprio degli stessi, anche sanzioni pecuniarie</i>

				<i>proporzionali alle conseguenze di tale uso nella scuola (Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007). La scuola non risponde in nessun caso di eventuali furti o danneggiamenti agli apparecchi.</i>
A7	<p>Offese personali e turpiloquio</p> <p>NOTA: Le offese personali sono diverse dal punto B5</p>	<p>1- in caso di turpiloquio: richiamo verbale da parte dell'insegnante presente;</p> <p>2- in caso di turpiloquio ripetuto o di offese personali: convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno;</p> <p>3- in caso di offese a personale docente e non docente: sospensione per gg. 2 con allontanamento dalle lezioni. Detto provvedimento disciplinare si applica anche in caso di offese tra coetanei pronunciate dopo il richiamo verbale dell'insegnante previsto nel punto 1;</p> <p><i>NOTA: se detto comportamento dovesse scatenare una reazione dell' offeso, il comportamento dell' offensore sarà paritario alla istigazione</i></p>	<p>1.insegnante interessato;</p> <p>2.dirigente scolastico;</p> <p>3. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
A8	<p>Introduzione senza autorizzazione (degli Insegnanti o del Dirigente) nelle Strutture Scolastiche di materiale e oggetti non attinenti e riconducibili alle attività didattiche</p>	<p>1 – si applicano integralmente tutti i punti contenuti nell' art A6</p>	<p>Vedi art. A 6</p>	<p><i>Ogni oggetto o materiale introdotto all' interno dell' edificio scolastico e delle aree di pertinenza dovrà essere motivato appositamente dalla famiglia per necessità personali dell' alunno o autorizzato espressamente dall' insegnante, eventualmente con il preventivo consenso del dirigente scolastico. Detta autorizzazione potrà essere</i></p>

				<i>richiesta con semplice comunicazione verbale o scritta direttamente all' insegnante o al dirigente scolastico ma l' autorizzazione dovrà essere concessa per scritto e riportata sul registro di classe.</i>
A9	Violazione dei regolamenti di laboratorio	Si rimanda alla disciplina puntuale del regolamento stesso	insegnante interessato; dirigente scolastico;	<i>Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi (vedi regolamenti specifici).</i>
A10	Violazione dei regolamenti della palestra	Si rimanda alla disciplina puntuale del regolamento stesso	insegnante interessato; dirigente scolastico;	<i>Nella palestra è prescritto l'uso di scarpe apposite ad uso esclusivo della palestra ed un adeguato abbigliamento sportivo (vedi regolamento specifico)</i>
A11	Utilizzo improprio di strutture ed attrezzature (senza provocare danni agli stessi o alle persone)	Si applicano, proporzionalmente gli stessi punto dell'art. A3	Vedi art. A3	<i>Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi.</i>
A12	Uso improprio delle sedie: a) salire sulla sedia per qualsiasi motivo b) dondolarsi sulla sedia c) lanciare o strisciare sul pavimento le sedie	1- richiamo verbale 2- obbligo di rimanere in piedi da un minimo di 15 minuti a un massimo di 30 minuti	Insegnante interessato	<i>Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi.</i>
A13	Recidiva nei comportamenti in violazione al regolamento per le mancanze lievi – <u>dopo n.5 richiami scritti</u>	Sospensione per 1 o 2 gg. a seconda della gravità, con allontanamento dalle lezioni. In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 1 o 2; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.	Consiglio di Classe o Interclasse	

MANCANZE GRAVI

	TIPO DI MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
B1	Falsificazione della firma dei genitori	1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno; 2- lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa e materiale pubblicato on-line relativi a temi inerenti la legalità. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato dal Dirigente Scolastico	1.dirigente scolastico; 2.insegnante interessato	La firma riconosciuta valida per le giustificazioni è esclusivamente quella riportata sul libretto al momento della consegna dello stesso al genitore
B2	Uso improprio del cellulare o altri strumenti digitali: a. Utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, e quindi divulgare, prove di verifica o altro materiale scolastico, al fine di avvantaggiare, in modo scorretto, altri alunni. b. Utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, registrare, riprendere, senza autorizzazione, compagni, insegnanti, personale non docente. c. Utilizzo del cellulare o altri strumenti per	a.: 1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno; 2- lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa e materiale pubblicato on-line relativi a temi inerenti la legalità. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato dal Dirigente Scolastico 3- Sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni. b.: Sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni. c.: 1- Sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 5 giorni a un massimo di 10 giorni.	1. dirigente scolastico; 2. Consiglio di Classe o Interclasse	Riguardo ai punti b. e c. le sanzioni previste non sostituiscono, da parte delle persone offese, l'eventuale denuncia alle Autorità Competenti.

	fotografare, registrare, riprendere, senza autorizzazione, compagni, insegnanti, personale non docente, con la successiva divulgazione sia in rete che attraverso altri canali di comunicazione.	2- Il fatto che il soggetto ripreso sia disabile costituisce un'aggravante, così come il fatto che la divulgazione in rete abbia lo scopo di deridere o ledere la dignità della persona facendo riferimento alla disabilità o all'aspetto fisico.		
B3	Infrazione al divieto di fumare nella scuola	1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno; 2- lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa e materiale pubblicato on-line relativi a temi inerenti i danni alla salute provocati dal fumo. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato dal Dirigente Scolastico	1.dirigente scolastico; 2.insegnante interessato	
B4	Discriminazione nei confronti di altre persone	1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno; 2- sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni a seconda della gravità del fatto In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni da 3 a 5;	1. dirigente scolastico; 2. Consiglio di Classe o Interclasse	

		<p>in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>		
B5	Atti che tendono ad emarginare altri studenti	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni a seconda della gravità del fatto</p> <p>In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni da 3 a 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. dirigente scolastico;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	

B6	Utilizzo di termini offensivi o lesivi della dignità altrui	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni</p> <p>In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. Dirigente scolastico;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
B7	Atti osceni	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni</p> <p>In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. Dirigente scolastico;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	

B8	Lancio di oggetti contundenti	<p>1- richiamo ufficiale con convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell' alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per gg. 5 In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto episodi di cronaca durante i quali le situazioni di pericolo hanno avuto origine da sconsiderati comportamenti individuali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. dirigente scolastico; 2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
B9	Comportamenti che arrechino danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni della scuola. Atti di vandalismo.	<p>1- sospensione con allontanamento dalle lezioni per gg. 3, convocazione dei genitori in presidenza e risarcimento del danno; In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 3; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per gg. 7 con richiesta di risarcimento del danno all' alunno c/o famiglia e segnalazione alle autorità di P.S.</p>	<p>1. Consiglio di Classe o Interclasse; 2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	<p><i>Sono da ritenersi mancanze gravi i comportamenti di quegli studenti che arrechino danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni della scuola. 3. In tal caso, oltre alla eventuale sanzione disciplinare, è previsto il rimborso in denaro, con i seguenti criteri: Nel caso di dolo riconosciuto da parte di un singolo alunno, a questo viene richiesto il rimborso pari all'importo del bene danneggiato o l'importo della spesa per la riparazione.</i></p>

		In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 7; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.		<i>4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il/i responsabile/i, si provvederà a risarcire il danno facendo ricorso a quota da versare da parte degli alunni della classe o del piano dove è avvenuto il danno.</i>
B10	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.	Si applicano i punti 1 e 2 dell'art. B7, limitatamente ai provvedimenti disciplinari (senza risarcimento del danno)	1.Consiglio di Classe o Interclasse; 2.Consiglio di Classe o Interclasse	
B11	Introduzione nelle Strutture Scolastiche di materiale e oggetti pericolosi (armi/assimilabili)	Si applica il punto 2 dell' art. B7 (senza risarcimento del danno)	Consiglio di Classe o Interclasse	<i>Non si possono portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità.</i>
B12	Minacce a terzi	1-Sospensione con allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg., convocazione dei genitori e segnalazione alle autorità di P.S. 2-Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto o Interclasse	
B13	Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui.	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	
B14	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione.	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	
B15	Violenza intenzionale nei confronti di terzi.	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	
B16	Episodi di bullismo	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	
B17	Reati di natura sessuale	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	
B18	Incendio	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	
B19	Allagamento	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art.B10	Consiglio di Istituto	

In caso di mancanze gravi che si ripetano nonostante i provvedimenti disciplinari previsti ai punti da B 2 a B 9 potranno essere decise sospensioni con allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg. (Consiglio di Classe) o superiori ai 15 gg. (Consiglio di Istituto) così come previsto dal DPR n.249/98 e dal DPR 235/07.

In caso di mancanze gravi che abbiano comportato l'allontanamento dalle lezioni, il C.d.C. valuterà l'opportunità di non consentire alcune attività scolastiche che possano dare origine a atti pericolosi per gli altri e per l'ambiente, come ad esempio la partecipazione alle visite guidate o viaggi d'istruzione e, per gli alunni in età per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore, l'esclusione dai corsi preparatori organizzati dalla scuola.

Nei casi di non adempimento dei compiti suppletivi assegnati, il docente coordinatore di classe notificherà il fatto sul registro di classe e al dirigente; di tali mancanze il C.d.C. è tenuto a prendere atto al momento dello scrutinio finale nella valutazione del comportamento.

Tutti i comportamenti che mirano direttamente o indirettamente alla reazione di colui che li subisce dovranno essere interpretati come istigatori della reazione.

Dovrà essere sanzionato anche il comportamento istigatorio del soggetto che con azioni o parole mina il rapporto tra due o più individui terzi.

Non potrà essere sanzionato il comportamento dell'individuo o degli individui che opereranno alla risoluzione del problema verificatosi purché il loro operato non risulti sproporzionato rispetto all'evento, es uso sproporzionato della forza durante una discussione o colluttazione.

Il dirigente scolastico è tenuto alla segnalazione alle autorità di P.S. di comportamenti o azioni che comportino pregiudizio alle persone o rechino grave danno al patrimonio scolastico.

Per le mancanze da B10 a B17, nel caso di recidiva e nell'impossibilità di attuare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, le sanzioni comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; tale sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto. Nei casi più gravi, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nel caso in cui un'**infrazione al regolamento** sia compiuta da **alunni con L. 104**, si ritiene opportuno convocare in via prioritaria un GLIC straordinario, a seconda della gravità dell'infrazione, prima di mettere in atto la procedura ordinaria.

Qualsiasi segnalazione di infrazioni al presente Regolamento da parte del personale Collaboratore Scolastico sarà riportata nel Registro di Classe e concorrerà alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe.

CONSIGLIO DI GARANZIA

1. Il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di Garanzia composto da due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti eletti dai genitori e relativi membri supplenti. Il Consiglio di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. Nelle convocazioni si dovrà tenere conto di eventuali incompatibilità.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni. Nel caso di decadenza dei componenti, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina di nuovi membri.
3. Al Consiglio di garanzia sono rivolti ricorsi contro le decisioni riguardanti le sanzioni disciplinari irrogate. I ricorsi devono essere inviati al Consiglio entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione della sanzione.
4. Il Consiglio di Garanzia decide riguardo alle sanzioni disciplinari ed ai relativi ricorsi entro 10 giorni successivi alla presentazione del reclamo.
5. Il Consiglio di Garanzia decide, su richiesta dei genitori, anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/1998 e DPR 235/2007.
6. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 19 REGOLE PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO E DECORO

- Evitare di indossare gonne eccessivamente corte, pantaloni a vita troppo bassa e magliette molto scollate;
- E' permesso mangiare esclusivamente durante la ricreazione, durante la mattinata si può bere ma solo previo consenso degli insegnanti. E' vietato masticare gomme americane durante le ore di lezione;
- Per quanto riguarda la pulizia all'interno delle classi, ogni alunno risponde dello spazio intorno e sul suo banco. Per il resto dello spazio-aula sono responsabili tutti gli alunni.
- In caso di incuria degli spazi esterni gli alunni provvederanno alla pulizia con l'uso di materiali idonei e accompagnati dal personale collaboratore scolastico

Art. 20 - USCITE DI ISTRUZIONE, GITE, VISITE GUIDATE, ATTIVITA' SPORTIVE INTEGRATIVE, ATTIVITA' LABORATORIALI

Fanno parte integrante dell'attività didattica e sono svolte seguendo il regolamento generale stabilito dal Consiglio di Istituto e la normativa ministeriale.

Art. 21 - DIVIETO DI FUMARE

E' fatto assoluto divieto di fumare nei locali scolastici ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.

Destinatario della norma sopracitata sono anche le istituzioni scolastiche, per le quali il divieto era già vigente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Quest'ultima, in particolare, ha individuato i locali scolastici nei quali è operante tale divieto: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc. Il divieto è rivolto al personale della scuola, agli alunni e ad ogni altra persona presente nell'edificio a qualsiasi titolo.

In data 9 settembre 2013 il Regolamento d'Istituto viene integrato nella parte relativa al divieto di fumo secondo la recente normativa che prevede il divieto di fumo non solo in aula e nei locali interni, **ma anche nelle zone all'aperto come cortili e spazi verdi appartenenti all'edificio.**

L'inosservanza della normativa, come previsto dall'art.7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, comporta per il personale dipendente l'avvio di provvedimento disciplinare e, per ogni altro soggetto, la denuncia ai normali organi di polizia giudiziaria.

Art. 22 – TUTELA DELLA SALUTE

- I genitori devono segnalare ai docenti di classe eventuali intolleranze a cibi e/o allergie e casi clinici particolari;
- Il personale della scuola non è autorizzato a somministrare nessun tipo di farmaco con esclusione dei farmaci di primo soccorso (salvavita) nei casi segnalati e concordati con la ASL;
- All'interno dell'edificio scolastico, nel momento della mensa, è permesso esclusivamente il consumo di cibi confezionati riportanti etichetta del produttore e ingredienti. Per lo spuntino della ricreazione ogni famiglia provvederà autonomamente.

Art. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO

Non sono ammessi nei locali della scuola rappresentanti di enti, associazioni private o privati - con esclusione di quelli consentiti per legge: Comuni, Province, Regioni ed Enti delegati - per la distribuzione agli alunni di avvisi, volantini, depliant o altro, anche se espressamente autorizzati ad avanzare richiesta da parte delle competenti autorità in materia.

Non è ammessa l'affissione di manifesti di enti, associazioni private o privati.

Non è ammessa la distribuzione di materiale pubblicitario che riporti costi per le famiglie (es. pubblicità spettacoli, biglietti per ingresso teatri, cinema, ecc...).

L'affissione di manifesti e comunicazioni da parte delle varie componenti scolastiche o di organismi di rilevante importanza sociale professionale e culturale, è consentito su appositi tabelloni, previo consenso del Capo d'Istituto.

Art. 24 - COMMISSIONI PARTICOLARI

Possono essere istituite commissioni da parte del Consiglio d'Istituto o degli altri organi collegiali per l'esame di particolari problemi.

Art. 25 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni modifica al presente regolamento deve riportare l'approvazione della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Eventuali proposte possono essere fatte:

- a) dal Presidente,
- b) dal Dirigente scolastico,
- c) da un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto,
- d) da un terzo dei componenti del Collegio dei Docenti,
- e) da un quinto dei genitori esercitanti il diritto di voto.

Art.26 – L'allegato n.1 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, DPR 249/1998 modificato dal DPR 235/2007, fa parte integrante del presente Regolamento

Art.27 - VALIDITÀ

Il presente regolamento ha validità annuale. Il Consiglio, a inizio d'anno, ne proroga la validità o ne dispone la revisione.

NORME FINALI

Art. 28 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori possono riunirsi in assemblea secondo le norme previste dall'art. 15 del D.L.vo n° 297/94 facendone motivata richiesta al Dirigente Scolastico.

Tali assemblee possono essere di Istituto, di Plesso, di Classe, Interclasse, Intersezione.

La richiesta di convocazione deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico:

- per le assemblee di classe, dal Rappresentante di classe eletto a norma dell'art. 31 D.L.vo n° 297/94;
- per quelle di Interclasse/Intersezione, dai Rappresentanti delle classi/sezioni;
- per quelle di Istituto, dal Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto;
- oppure dalla maggioranza dei componenti il Comitato dei Genitori;
- oppure qualora lo richiedano 300 genitori.

Il Dirigente Scolastico, avvertita la Giunta, autorizza le assemblee ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo della scuola almeno 3 giorni prima della data fissata, rendendo noto anche l'o.d.g. .

Le assemblee si svolgono fuori dell'orario delle lezioni e ad esse possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.

Art. 29 – COMITATO DEI GENITORI

Tutti i rappresentanti di classe dell'Istituto possono esprimere un Comitato dei Genitori - art.15 comma 2 Decr. Leg.vo n° 297/94.

Art. 30 – VIGILANZA SULL'OBBLIGO SCOLASTICO

I genitori, o chi ne fa le veci, sono obbligati a provvedere affinché i figli o gli affidati frequentino con regolarità le lezioni e le attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite didattiche, ecc.).

In caso di inadempienza all'obbligo scolastico i genitori verranno richiamati una prima volta con apposita comunicazione scritta e, successivamente, segnalati dal Dirigente Scolastico alle Autorità competenti.

Art. 31 – MALATTIE INFETTIVE

Gli addetti al servizio scolastico ed i genitori venuti a conoscenza di casi di malattie infettive hanno il dovere di comunicarlo alla Presidenza che provvederà presso gli Uffici competenti.

Art. 32 – SOCCORSO TEMPESTIVO

In caso di malore o infortunio di un alunno, si avverte immediatamente la famiglia e la segreteria.

In caso di infortunio, i docenti sono tenuti a regolare denuncia ai fini assicurativi.

In caso di irreperibilità dei genitori, si provvede a contattare il 118 e ad avvisare immediatamente la Presidenza.

In caso di emergenza, si contatta contemporaneamente la famiglia ed il 118 e si avvisa immediatamente la Presidenza.

Art. 33 – ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DEI GENITORI

L'ingresso dei genitori nell'edificio scolastico, escluse le convocazioni formali, deve essere giustificato da esigenze significative e improrogabili ed autorizzato dalla Presidenza.

Art. 34 – ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI ESTRANEI

L'ingresso nell'edificio scolastico di persone estranee deve essere controllato dal personale ausiliario, che si assicureranno di tenere i cancelli e le porte chiuse durante la permanenza degli alunni a scuola, e dalla Presidenza che procederà, discrezionalmente, al consenso per iscritto.

Visite, ispezioni, interventi esterni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo devono essere consentiti dalla Presidenza.

Art. 35 – PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PARTICOLARI

La partecipazione a manifestazioni, spettacoli, raccolte di denaro od altro materiale da parte degli alunni dovrà essere significativa sul piano educativo-didattico, compatibile dal punto di vista organizzativo e rispetto all'impegno economico richiesto alle famiglie.

Per aderire a tali iniziative, il Dirigente Scolastico dovrà presentare le proposte ai vari Organi Collegiali.

In caso di urgenza il Dirigente Scolastico dovrà comunque prendere contatto con gli insegnanti per acquisire il parere relativo.

Art. 36 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento interno viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/06/2016
immediatamente in vigore.

con Delibera n.44 ed entra

Copia del presente Regolamento deve essere resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto e all'Albo delle Scuole dell'Istituto per tutto il tempo della durata in vigore.

IL PRESIDENTE DEL C.d.I
Anna Laura Di Filippo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maura Biasci

ALLEGATI:

Oggetto: **D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007** - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli

episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990, come più avanti si ricorderanno.

La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime.

Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.

Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d'istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.

Detti regolamenti dovranno individuare:

1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell' art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
5. **procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.** E' questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).

Pertanto i regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato

nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**. (Art.4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:

a) la composizione del suddetto organo in ordine:

- 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
- 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:

- 1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
- 2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore

designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Si tratta di un'assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.

La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell'

“altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.

Il Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo.

L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola.

Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.).

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)

Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la comunicazione, all’indirizzo e-mail: studenti@istruzione.it o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.

IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini

Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del

danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

**Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)**

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 *(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla

qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.